

TESSERINO DI RICONOSCIMENTO PER I LAVORATORI

Dal 7 settembre 2010, il tesserino di riconoscimento per il lavoratore deve contenere, oltre le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro, la **data di assunzione** di ciascun lavoratore e, nell'ipotesi di subappalto, l'**autorizzazione**. I lavoratori autonomi dovranno indicare il **nome del committente**.

L'obbligo è previsto nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e subappalto. Lo stesso obbligo vale per i lavoratori autonomi, componenti impresa familiare, lavoratori autonomi che compiono opere o servizi, coltivatori diretti del fondo, soci di società semplici operanti nel settore agricolo, artigiani e piccoli commercianti.

I datori di lavoro hanno l'obbligo di fornirla ai propri lavoratori e gli stessi lavoratori hanno l'obbligo di esporla.

A carico dei datori di lavoro e dirigenti che non provvedono alla fornitura , al personale, della tessera di riconoscimento è prevista la **sanzione** amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per ciascun lavoratore. I lavoratori che non espongono la tessera di riconoscimento sono puniti con la stessa sanzione, ma d'importo da 50 a 300 euro. Quest'ultima sanzione è prevista anche a carico dei lavoratori autonomi che non provvedono a munirsi di tessera.